



WHISTLEBLOWING – D.Lgs 24/2023

1 - PREMESSA

A seguito dell'approvazione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. "Direttiva Whistleblowing"). La nuova disciplina è in vigore:

- dal 15 luglio 2023 per le società di diritto privato senza modello organizzativo e con minimo 250 dipendenti
- **Dal 17 dicembre 2023, per quelle con minimo 50 dipendenti** (intese come aziende che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato). Pertanto, per le imprese diverse da quelle di nuova costituzione, in sede di prima applicazione occorrerà fare riferimento alla media annua dei lavoratori impiegati al 31 dicembre 2022 e poi, per le annualità successive, si dovrà considerare il computo dell'anno solare precedente, sempre al 31 dicembre.

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 ha abrogato e modificato la normativa previgente, disciplinando con un unico provvedimento, valido sia per il settore pubblico che per il settore privato, il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali

La nuova disciplina impone un ripensamento totale della gestione delle "segnalazioni" (compliance whistleblowing) che gli enti pubblici e privati hanno applicato fino ad ora. È necessario un piano di azione che tenga insieme aspetti diversi, dalla predisposizione di canali di segnalazione adeguati e tecnologicamente affidabili, alla formazione interna dei dipendenti ed esterna, degli altri stakeholder sull'utilizzo dello strumento, ma anche la formazione specifica di chi riceve le segnalazioni e l'approvazione di procedure efficaci.

2 - COSA SI PUO' SEGNALARE

È possibile segnalare comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Questi comportamenti possono includere:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti da tale decreto.

F.A.T.A. s.c.



3. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
- Appalti pubblici.
 - Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
 - Sicurezza e conformità dei prodotti.
 - Sicurezza dei trasporti.
 - Tutela dell'ambiente.
 - Radioprotezione e sicurezza nucleare.
 - Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.
 - Salute pubblica.
 - Protezione dei consumatori.
 - Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
4. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
5. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.
6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate

In riferimento al **contenuto**, le segnalazioni devono essere il più possibile **circostanziate**, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di **ammissibilità**:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le **generalità** o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

3 - CHI PUO' SEGNALARE

L'intera normativa del D.Lgs. 24/2023, ha come "personaggio principale" la figura del soggetto segnalante, per il quale è stata predisposta un'ampia tutela sotto



molteplici punti di vista. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, oltre ai soggetti operanti nel settore pubblico, nell'elenco dei soggetti segnalanti ricadono:

- i lavoratori di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione (meglio identificato alla lettera d));
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4 - I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ED ESTERNI

Sono previsti diversi canali di segnalazione all'interno della nuova disciplina:

1. Canale di segnalazione interna, predisposto da ciascuno dei soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato;
2. Canale di segnalazione esterna, predisposto dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) o da altri Enti deputati alla gestione delle segnalazioni "esterne", a cui si può ricorrere nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023;

Il legislatore sembra aver posto i canali di segnalazione in ordine gerarchico.

La disciplina in oggetto, infatti, ha dato priorità al canale di segnalazione interna, dal momento che gli enti destinatori della normativa hanno l'obbligo di istituirlo, indicando anche le condizioni in presenza delle quali è, inoltre, possibile anche accedere alla segnalazione esterna.

Oltre a tali canali di segnalazione è possibile, alle condizioni previste, effettuare una c.d. divulgazione pubblica, intesa come azione diretta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, oltre che una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.



Va da sé che la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

5 - MISURE DI PROTEZIONE PER IL SEGNALANTE

Il capo III del Decreto Legislativo n. 24/2023 racchiude la principali novità introdotte a livello nazionale, in armonia con gli obbiettivi Europei. La tutela principale attiene alla protezione del segnalante da ritorsioni che potrebbe subire a seguito della segnalazione.

Come previsto espressamente, infatti, gli enti e le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Decreto in oggetto, inoltre, prevede una "lista nera" di fattispecie che sono da ritenersi ritorsive, istituendo, quindi, una vera e propria presunzione legale di ritorsività. Tra le condotte presumibilmente ritorsive, tra le altre, l'art. 17 c.4 cita anche, ad esempio, il licenziamento, il mutamento di mansioni, il mancato rinnovo di un contratto a termine ecc...

6 - SANZIONI

L'ANAC è, altresì, autorizzata a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, ad esempio, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

1. non sono stati istituiti canali di segnalazione;
2. l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.lgs. n. 24/2023;
3. non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
4. sono state commesse ritorsioni;
5. la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
6. è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:



- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.